

REGOLAMENTO “MERCATINO DIFFUSO”

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il “MERCATINO DIFFUSO” del Comune di Turriaco, istituito con delibera giuntale n. del
2. L’ideazione e l’organizzazione del mercatino è frutto dell’impegno dell’ONLUS *Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi*, Piazza Libertà 34, 34070 Turriaco, che ne cura l’ordinato svolgimento secondo le modalità del seguente regolamento.

Art. 2 – Tipologia del mercatino – merceologie. ammesse

1. Il “MERCATINO DIFFUSO” è un mercato riservato ai privati cittadini, non titolari di partita IVA, che intendano vendere, scambiare, cedere materiali di proprietà, di cui vogliono liberarsi. E’ un’iniziativa rivolta in particolare a coloro che non hanno la disponibilità a recarsi presso i tradizionali luoghi di mercato ed intesa come spinta al riutilizzo e di prevenzione della produzione di rifiuti.
2. Si stabilisce che siano ammessi all’esposizione, alla vendita, scambio, cessione oggetto del presente regolamento, **esclusivamente** cose usate o frutto di piccolo artigianato proprio ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
 - a. Oggettistica;
 - b. Mobili e complementi di arredo;
 - c. Abbigliamento;
3. **Non** è in ogni caso consentita la vendita di articoli nuovi, generi alimentari, medicinali, materiale pornografico o pericoloso per la pubblica incolumità.

Art. 3 – Ubicazione ed orario

1. Il “MERCATINO DIFFUSO” ha luogo nelle corti delle abitazioni private di Turriaco, nelle giornate e con gli orari stabiliti con apposita ordinanza comunale, previo accordo con l’ente organizzatore, ed in ogni caso nella fascia oraria compresa dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
2. Eventuali variazioni dell’ubicazione e dell’orario dovranno essere autorizzate preventivamente.

Art. 4 – Obblighi dei partecipanti e dell’organizzatore

1. Ogni partecipante deve comunicare la propria adesione all’ente organizzatore (*Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi*) entro i termini stabiliti e resi noti attraverso idonea informazione.
2. Ogni partecipante dovrà rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che lo stesso non è in possesso di partita IVA avente per oggetto la vendita di prodotti simili a quelli esposti; e che non esercita l’attività imprenditoriale.
3. Ogni partecipante è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a titolo di impegno alla partecipazione, che gli verrà restituito al termine della manifestazione.

4. L'ente organizzatore consegnerà ad ogni partecipante al "MERCATINO DIFFUSO" un apposito contrassegno identificativo da esporre presso il proprio luogo di esposizione e da restituire al termine della manifestazione.
5. La partecipazione al "MERCATINO DIFFUSO" non prevede ulteriori obblighi burocratici od oneri fiscali né per l'ente organizzatore né per gli espositori.
6. Tutti gli espositori sono tenuti ad un comportamento eticamente corretto per tutta la durata della manifestazione. Eventuali violazioni delle norme previste dal presente regolamento o delle norme di civile convivenza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 12.
7. Con l'adesione alla manifestazione, ciascun partecipante si impegna a sottoscrivere contestualmente il modulo di consenso al trattamento dei dati personali, nonché la liberatoria fotografica per ogni uso relativo al "MERCATINO DIFFUSO"

Art. 5 – Modalità di esposizione

1. Nello stesso cortile privato possono essere ospitati più espositori, ognuno dei quali deve essersi preventivamente iscritto secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. La possibilità di ospitare più espositori è subordinata all'autorizzazione del proprietario, conducente o amministratore del cortile.

Art. 6 – Disciplina della circolazione interna al mercato

1. Sarà cura dell'organizzatore avvisare della manifestazione le forze dell'ordine, al fine di garantire una adeguata sorveglianza ed il rispetto delle norme relative alla sicurezza della circolazione sulle vie interessate dal "MERCATINO DIFFUSO".

Art. 7 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli espositori.

1. Il *Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi*, quale ente organizzatore della manifestazione, fornisce all'Amministrazione Comunale l'elenco degli iscritti e l'ubicazione dei cortili interessati dal "MERCATINO DIFFUSO".
2. L'ubicazione dei cortili interessati ed il nominativo degli espositori verrà reso noto attraverso adeguata campagna pubblicitaria con stampa di appositi volantini disponibili presso gli esercizi e gli uffici pubblici nella settimana precedente la manifestazione, nonché presso la sede dell'organizzatore.
3. Il *Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi* provvede alla registrazione di eventuali assenze ai fini delle sanzioni di cui all'art. 12 per mancato rispetto del presente Regolamento. Si intende per assenza quella addebitabile al partecipante regolarmente iscritto che non apra la propria esposizione entro l'orario stabilito dall'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. Conseguenza dell'assenza addebitabile al titolare espositore è la decadenza dal diritto alla esposizione e la perdita del deposito cauzionale versato.

Art. 8 – Sospensione, trasferimento o inagibilità della manifestazione

1. Il “MERCATINO DIFFUSO” può essere temporaneamente sospeso, o un espositore essere trasferito in altro luogo, per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza o di forza maggiore.
2. Il Comune emette apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento. La relativa informazione è a cura dell’organizzatore.
3. Nel caso di gravi intemperie, qualora la metà più uno degli operatori abbandoni il “MERCATINO DIFFUSO”, lo stesso è dichiarato inagibile e conseguentemente le presenze o assenze non vengono conteggiate ai fini dell’art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 – Oneri, spese e patrocinio e sponsorizzazioni

1. Le spese relative alla promozione ed all’organizzazione del “MERCATINO DIFFUSO” sono a carico del *Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi*; nessun onere fiscale o tributo è dovuto né da parte degli espositori né da parte dell’ente organizzatore.
2. La manifestazione gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Turriaco che fa obbligo all’ente organizzatore di darne adeguata informazione.
3. L’ente organizzatore si riserva il diritto di richiedere eventuali contributi ad Istituti di Credito operanti sul territorio comunale e di accettare sponsorizzazioni offerte da esercenti locali.

Art. 10 – Responsabilità

1. La responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose attribuibili allo svolgimento della manifestazione è a carico dei singoli espositori.
2. Nessun risarcimento danni può essere richiesto all’ente organizzatore o all’Amministrazione Comunale.

Art. 11 – Eventi collaterali

1. Il *Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi* si riserva di organizzare eventi collaterali (appuntamenti culturali, musicali, ...) nell’ambito della manifestazione nelle singole corti interessate dal “MERCATINO DIFFUSO” o in altri spazi individuati di concerto con l’Amministrazione Comunale.
2. Gli eventuali introiti derivanti agli espositori possono eventualmente essere destinati ad iniziative di beneficenza; in tal caso, la destinazione dei proventi deve essere preventivamente comunicata all’ente organizzatore che ne darà opportuna informazione ai sensi dell’art.7 del presente Regolamento.
3. L’ente organizzatore, in accordo con l’Amministrazione Comunale, può promuovere edizioni straordinarie del “MERCATINO DIFFUSO” completamente dedicate ad iniziative benefiche; in tal caso l’ente organizzatore provvederà alla raccolta dei proventi ed alla successiva consegna al beneficiario.

4. Su specifica richiesta, l'ente organizzatore si riserva di prestare la propria collaborazione per l'estensione del "MERCATINO DIFFUSO" in altri comuni del territorio.

Art. 12 – Sanzioni

1. Chiunque viola qualsiasi disposizione contenuta nel presente Regolamento è soggetto alla perdita del deposito cauzionale di cui all'art. 4.
2. Nei confronti di ogni singolo partecipante si applica una sospensione con motivato provvedimento dal "MERCATINO DIFFUSO" e l'esclusione dalle sue edizioni successive nei casi di:
 - a. inosservanza della normale correttezza commerciale;
 - b. sostituzione degli espositori iscritti con persone non autorizzate;
 - c. vendita di merce non autorizzata;
 - d. dichiarazioni mendaci relativamente alla destinazione dei proventi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di consuetudine in tema di Fiere-Mercatini dell'usato.

Art. 13– Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia, limitatamente al "MERCATINO DIFFUSO", tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

Art. 14 – Disposizioni transitorie

1. La prima edizione del "MERCATINO DIFFUSO" avrà luogo in data 8 dicembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire all'ente organizzatore entro e non oltre i 30 giorni precedenti la manifestazione.
3. Il deposito cauzionale è fissato in Euro 20,00 e sarà versato contestualmente all'iscrizione.
4. Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi si impegna a recapitare ad ogni nucleo familiare di Turriaco l'invito a partecipare al "MERCATINO DIFFUSO".

Turriaco, li 20 settembre 2010